



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI



### FATTO

1. La Prof.ssa Pala è titolare della Laurea in Ingegneria Edile, conseguita in data 17/12/2013, presso l'Università degli Studi di Bergamo (**doc.4**) e attualmente presta servizio da MAD per la classe di concorso A026 (*Matematica alle scuole superiori*) con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Superiore "N. Pellegrini" di Sassari (**doc.5**).
2. La parte istante possiede dunque il piano di studi al fine di insegnare le seguenti materie anche attraverso le Graduatorie Provinciali per le Supplenze: matematica alle scuole superiori (A026), fisica alle scuole superiori (A020) (**già doc.4**).
3. Ora, la parte pubblica, in maniera del tutto contraddittoria, riconosce il diritto della ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 tramite le messe a disposizioni (c.d. MAD), mentre non riconosce lo stesso diritto di insegnare nella classe di concorso A026, ancorché la mansione da svolgere sia identica ed anche il titolo di laurea sia lo stesso, tramite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in avanti anche GPS) per la predetta classe di concorso A027.
4. Com'è noto, le GPS saranno aggiornate ogni due anni, compreso il presente anno in corso, così come è stabilito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020.
5. Con il presente ricorso, dunque, la ricorrente lamenta l'impossibilità di vedersi riconosciuto il proprio titolo come valido, non solo per le MAD, anche per le GPS, Seconda Fascia di Sassari, per quanto concerne l'insegnamento nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).
6. Com'è noto, le GPS sono gli elenchi provinciali da cui gli uffici scolastici attingono per il conferimento degli incarichi annuali e si dividono in due fasce: i) la prima fascia è quella a cui hanno accesso i docenti abilitati; ii) la seconda fascia è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati, ivi compresa l'odierna ricorrente.
7. Invero, la ricorrente, che ha i titoli per insegnare nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), nonché nella classe di concorso A020 (*fisica*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

*alle scuole superiori*), paradossalmente, ai fini dell'inserimento nelle GPS, a differenza di quanto accada per le MAD, non potrebbe insegnare entrambe le materie nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), benché, come si è visto sopra, l'istante insegni già entrambe le materie, ma in classi di concorso diverse: A026 (matematica alle scuole superiori) e A020 (fisica alle scuole superiori).

8. In tale contesto palesemente illogico, è di recente accaduto che il Tar del Lazio, Sez. III Bis (**doc.6, cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 10850/2022**), ha annullato, con effetti *erga omnes*, in quanto ritenuto manifestamente illogico ed irrazionale, quella parte del regolamento di cui alla Tabella A del DPR n. 19/2016 (**doc.7**), nella parte in cui riteneva che i laureati in ingegneria ai fini dell'inserimento nelle GPS potessero insegnare matematica alle scuole superiori (classe di concorso A026), fisica alle scuole superiori (classe di concorso A020), ma non anche entrambe le materie (classe di concorso A027).
9. Pertanto, l'istante articola il presente gravame affinché le venga accertato e riconosciuto il proprio diritto di poter insegnare con il proprio titolo la medesima classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*) anche attraverso le GPS e non soltanto da MAD.

### IN LIMINE

#### A

### SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.

1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230, che a sua volta richiama la sentenza della Cassazione a



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Sezioni Unite n. 21198/2017, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia l’accertamento del diritto “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” questa vada sottoposta al Giudice Ordinario, al quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l’appunto che (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all’accertamento del diritto** del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: “*il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi*” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

## II

ILLOGICITA’ MANIFESTA –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST –



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

### VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE GENERALI DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA – VIOLAZIONE DELLE SENTENZE DEL TAR RIGUARDO ALL' ANNULLAMENTO *ERGA OMNES* DEL REGOLAMENTO N. 19/2016.

**I.** Occorre anzitutto considerare, per quanto attiene alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che tanto il DPR n. 19/2016, Tabella A, quanto il Dm n. 39/98 (**doc.8**), hanno previsto che i Laureati in Ingegneria possono insegnare nelle classi A026 (ex 47/A) ed A020 (ex 38/A) al ricorrere dei presupposti, ossia, rispettivamente, “matematica” alle scuole superiori e “fisica” alle scuole superiori.

Pertanto, il regolamento di riordino delle classi di concorso, ossia il DPR n. 19/2016, ha stabilito che l'odierna ricorrente, in quanto Laureata in Ingegneria Edile, è ammessa nelle GPS per insegnare matematica alle scuole superiori (*classe di concorso A026*), fisica alle scuole superiori (*classe di concorso A020*), ma non anche entrambe le materie (*classe di concorso A027*).

**IV.** Tuttavia, il Tar del Lazio ha annullato, con efficacia *erga omnes*, per ciò che concerne la classe di concorso A027, la Tabella A del DPR n. 19/2016, avente ad oggetto il regolamento di riordino delle classi di concorso, il quale è stato evocato dallo stesso Ministero per il predetto aggiornamento.

In particolare, il Tar ha censurato il comportamento palesemente contraddittorio della parte pubblica, in quanto ritenuto illogico ed irrazionale (**doc.6, cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 10850/2022**).

Ne discende che a seguito dell'annullamento, con effetti *erga omnes*, avutosi da parte del Tar del Lazio con la predetta Giurisprudenza, del regolamento di riordino delle classi di concorso, la situazione giuridica soggettiva dell'istante si è estesa.

Più nello specifico, il provvedimento restrittivo non esiste più nel mondo del diritto, in quanto già annullato, e la situazione giuridica protetta non è più compressa dal provvedimento amministrativo, oramai caducato con effetti verso tutti nonostante la parte pubblica non dimostri acquiescenza verso la situazione generatasi.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

**V.** Invero, come giustamente è stato sottolineato dalla stessa Giurisprudenza in casi analoghi, risulta essere manifestamente illogico sostenere che la docente non possa insegnare nella classe di concorso A027 dalla Seconda Fascia delle GPS, ma solo dalle MAD.

L'assurda conseguenza, infatti, che poi ha portato la ricorrente a promuovere la presente azione, è che la stessa docente, per ragioni che nulla hanno a che vedere con il merito, è ammessa ad insegnare matematica e fisica in modo disgiunto (A026 ed A020), ma non anche in modo congiunto (A027) dalle GPS; come anche la stessa docente è ammessa giustamente ad insegnare la medesima classe dalle MAD ma non anche per l'appunto dalle GPS.

Tale comportamento datoriale si pone in netto contrasto con i principi di logica e di proporzione.

**VII.** Viceversa, la fattispecie in esame è meritevole di tutela, posto che la ricorrente, ammessa ad insegnare nella classe di concorso A020 ed A026 tramite le GPS, non può che finire per insegnare entrambe le materie nella classe di concorso A027 sempre dalle GPS; così come anche se la ricorrente è ammessa ad insegnare dalle MAD non è dato comprendere perché non possa insegnare anche dalle GPS la medesima classe di concorso ed il cui aggiornamento è biennale.

**VIII.** Pertanto, ne deriva che alla luce del predetto annullamento con effetti caducanti *erga omnes*, e, dunque, anche verso la ricorrente, la parte istante merita di vedersi riconosciuto il diritto di poter insegnare la classe di concorso A027 anche tramite le GPS.

## II

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI**

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente atto presso i siti istituzionali delle parti convenute, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto, con i metodi tradizionali, a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

presente provincia per la classe di concorso A027 e presso caso di accoglimento del ricorso verrebbe inserito l'odierna ricorrente con conseguente modifica delle stesse graduatorie in cui compaiono i docenti terzi già inseriti per la classe di concorso A027. Tanto premesso, dunque, con il presente ricorso, si

### CHIEDE

**che Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro Voglia nel merito: ACCOGLIERE il ricorso e, alla luce dell'intervento demolitorio erga omnes, riferito al regolamento sulle classi di concorso di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, per ciò che concerne la classe di concorso A027, ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a potere insegnare nella classe di concorso A027 anche dalle GPS, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE e/o INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati ed indicati in epigrafe nei limiti dell'interesse della ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.**

**Per lo effetto: ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale ad emanare ogni atto che permetta alla ricorrente di poter utilizzare il proprio titolo per insegnare la classe di concorso A027 dalle GPS, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.**

Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Si allega:

1. GPS II Fascia cdc A027 della provincia di Sassari;
2. Ordinanza ministeriale n. 60/2020;
3. Ordinanza ministeriale n. 112/2022;
4. Certificato di laurea e piano di studi dell'odierna ricorrente;
5. Contratto dell'odierna ricorrente;
6. Giurisprudenza;
7. DPR n. 19/2016 e relativi allegati;



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

██  
██  
██

8. DM n. 39/98 e relativi allegati;
9. DM n. 259/2017 e relativi allegati;
10. Richiesta trasmessa dalla ricorrente;
11. Graduatorie II Fascia di Sassari in cui è inserita la ricorrente per altre classi di concorso.

Salvezze illimitate

Bologna-Sassari, f.to Avv. Sirio Solidoro

